

**VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO SUL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
ANNO 2017**

Il giorno **31 maggio 2017**, presso la sede dell'Agenzia in Via Benedetta 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

- l'**Amministrazione della Agenzia per il diritto allo studio universitario** rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nella persona del presidente delegato alla firma, Dott. Stefano Capezzali, dirigente del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e risorse comuni" e dal dirigente del Servizio "Interventi e servizi per il diritto allo studio", Dott.ssa Stefania Cardinali e
- le **Rappresentanze sindacali** come in calce riportate

richiamati i Contratti Collettivi Nazionali per l'area della dirigenza del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

richiamati il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il D.lgs. n. 150/2009, il D.lgs. n. 114/2011 e s.m.i.;


preso atto che al personale dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria, come stabilito dall'Amministratore Unico con Decreto n. 54 del 3/9/2010, in seguito al processo di acquisizione della piena autonomia avuto luogo a partire dal 1 settembre 2010 e regolamentato con specifici atti di indirizzo della Giunta regionale, avendo come riferimento la disciplina di cui alla L.R. 6/2006, è stata applicata la vigente normativa della Giunta regionale, come descritta nel citato decreto, relativa al rapporto di lavoro e di servizio, nelle more di adozione di propri atti;

richiamato il Decreto del Commissario straordinario n. 45 del 14/6/2016 avente ad oggetto "Linee guida ed indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa del personale della dirigenza e delle categorie professionali per l'anno 2015 e per l'anno 2016" con la quale sono state formulate le linee guida e indirizzi per la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, nonché sono stati individuati gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle risorse integrative e per la negoziazione dei contratti collettivi integrativi decentrati;

ricordati i vincoli posti dall'ordinamento nazionale per il mantenimento dei parametri legati al rispetto degli obiettivi di saldo e del pareggio di bilancio, nonché quelli previsti dai documenti regionali di programmazione generale e dalle leggi finanziarie relativamente al contenimento della spesa di personale;

attesa la volontà di individuare azioni di valorizzazione mirate a riconoscere le competenze acquisite e l'impegno profuso dai dirigenti ADISU;

vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 2 gennaio 2017 di quantificazione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2017:



AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PERSONALE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
ANNO 2017**

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Durata e validità

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3 - Sistema delle relazioni sindacali

Articolo 4 - Coordinamento del tavolo di trattativa della dirigenza con il tavolo di trattativa del comparto

TITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 5 - Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero

Articolo 6 - Formazione e aggiornamento dei dirigenti

TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 7 - Criteri generali di distribuzione della risorse destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato

Articolo 8 - Trattamento economico per lo svolgimento di incarichi ad interim e per l'esercizio delle funzioni vicarie

Articolo 9 - Compensi connessi al regime di onnicomprensività del trattamento economico e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

TITOLO V: AMBIENTE E QUALITÀ DEL LAVORO

Articolo 10 - Pari opportunità

Articolo 11 - Protezione, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

TITOLO VI: NORME FINALI

Articolo 12 - Interpretazione autentica del CCDI

Articolo 13 - Norma di rinvio

Articolo 14 - Testo unificato dei CCDI vigenti e disapplicazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito CCDI) riguarda tutto il personale dell'ADiSU con qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, al quale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area della dirigenza - Regioni Autonomie Locali, fermo restando che quanto previsto al Titolo V riguarda anche il personale dipendente il cui rapporto di lavoro è regolato da altri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 2

Durata e validità

1. Il presente CCDI ha durata triennale per la parte giuridica ed annuale per la parte economica ed ha efficacia a decorrere dal 1 giugno 2017, salvo diversa indicazione, in esso contenuta, in relazione a specifici istituti oggetto di disciplina.
2. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino al rinnovo dello stesso, fatte salve le parti in contrasto con successive norme di legge e/o di contratto collettivo nazionale.
3. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove disposizioni di legge e/o contrattuali che riguardino tutti o specifici istituti disciplinati dal presente CCDI.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E RELAZIONI SINDACALI

Articolo 3

Sistema delle relazioni sindacali

1. Le parti ribadiscono e condividono che il sistema delle relazioni sindacali, regolato dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Le parti condividono che nell'ambito delle corrette relazioni sindacali si perseguano i principi di semplificazione e trasparenza nell'azione amministrativa, anche utilizzando strumenti/modalità di dematerializzazione e digitalizzazione.
3. Con riferimento al ruolo datoriale affidato alla dirigenza che si esprime attraverso la piena valorizzazione dell'autonomia di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, le parti concordano sulla qualificazione della funzione dirigenziale in termini di responsabilità in relazione agli incarichi ed agli obiettivi attribuiti ed al personale assegnato.
4. Le parti condividono che, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, i principi di correttezza, buona fede e trasparenza debbano accompagnare il controllo e l'osservanza degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa resa sia dal dirigente che dal personale assegnato e che eventuali gravi e ripetute inosservanze costituiscono elementi di valutazione individuale.

Articolo 4

Coordinamento del tavolo di trattativa della dirigenza con il tavolo di trattativa del comparto

1. Nell'ambito delle materie riservate alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, tutti gli argomenti che le parti ritengono necessari sono trattati a tavoli

riuniti.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 5

Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero

1. Con riferimento all'Accordo collettivo nazionale stipulato in data 7 maggio 2002, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono da considerarsi quali servizi minimi essenziali da assicurare in caso di sciopero, i seguenti servizi:

- servizi di igiene, sanità ed attività assistenziali;
- servizi culturali: assicurando solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
- servizi del personale: limitatamente alla erogazione degli emolumenti retributivi ed al versamento di contributi obbligatori per scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito nel caso che lo sciopero sia proclamato nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
- servizio di pronto intervento: da presidiare con personale in reperibilità;
- attività di tutela della libertà della persona: garantendo l'accesso alle sedi regionali;
- attività di tutela della sicurezza pubblica: assicurando i servizi minimi necessari alla prevenzione e protezione dei rischi correlati alla sicurezza ed alla salute sia del personale che dell'utenza esterna, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Considerato che la continuità delle prestazioni indispensabili ad assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, nell'ambito dei servizi sopra elencati, può essere garantita dall'attività prestata dal personale delle categorie professionali, si ritiene indispensabile l'esonero dallo sciopero della posizione dirigenziale titolare del servizio competente in materia di pronto intervento.

3. In relazione alla specificità delle funzioni e delle competenze dell'Agenzia, le parti si impegnano a valutare, caso per caso, la necessità di ulteriori posizioni dirigenziali da esonerare dallo sciopero nel periodo che intercorre tra la sua comunicazione e la data di effettuazione, per garantire la continuità di attività ritenute indispensabili in relazione ad adempimenti spettanti alla dirigenza e a scadenze di legge nell'interesse primario della collettività.

4. Le Rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero, le medesime Rappresentanze Sindacali che lo avevano indetto ne daranno tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

5. L'Amministrazione provvederà a comunicare l'indizione degli scioperi, e la loro eventuale revoca, attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente in modo da informare gli utenti.

Articolo 6

Formazione e aggiornamento dei dirigenti

1. La formazione dei dirigenti persegue lo sviluppo della managerialità ed è finalizzata a supportare la gestione di iniziative di miglioramento e di innovazione dell'azione amministrativa sotto il profilo della efficacia/efficienza e della qualità dei servizi con valorizzazione della formazione a distanza mediante l'uso delle tecnologie a disposizione. Il conseguimento di un numero minimo di crediti formativi derivanti dagli esiti della partecipazione a interventi di formazione/aggiornamento obbligatoria, apprezzati sulla base di sistemi di valutazione dell'apprendimento, costituisce requisito di accesso alla valutazione della prestazione.

TITOLO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 7

Criteria generali di ripartizione e destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato

1. Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite in quota per retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi stabiliti dagli articoli 27 e 29 del CCNL 23/12/1999.
2. La destinazione delle risorse annualmente volte alla retribuzione di posizione e di risultato mira a valorizzare e riconoscere le competenze dei dirigenti, tenuto conto delle responsabilità, dell'impegno profuso ed in considerazione dei risultati conseguiti.
3. Per l'individuazione delle risorse decentrate integrative da ripartire e destinare per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato si rinvia alla specifica negoziazione integrativa annuale.

Articolo 8

Trattamento economico per lo svolgimento di incarichi ad interim e per l'esercizio delle funzioni vicarie

1. Per le posizioni dirigenziali vacanti può essere conferito incarico ad interim per il tempo strettamente necessario al definitivo conferimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 18-ter del regolamento di organizzazione approvato con Decreto dell'Amministratore Unico n. 68/2013.
2. Al dirigente al quale viene conferito un incarico dirigenziale ad interim è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di risultato connessa all'incarico di titolare, una quota pari al 40% della retribuzione di risultato connessa all'incarico ad interim, in relazione alla valutazione annuale, rapportata al periodo di incarico.
3. Gli incarichi per l'esercizio delle funzioni vicarie dirigenziali non danno diritto ad alcuna retribuzione aggiuntiva.

Articolo 9

Compensi connessi al regime di onnicomprensività del trattamento economico e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. I compensi derivanti dagli incarichi conferiti
 - a. direttamente dall'ADISU o da altri enti, resi nell'interesse diretto e/o in rappresentanza dell'Agenzia,
 - b. da terzi, anche consequenziali a quelli conferiti presso di essi dall'ADISU o su designazione della stessa, qualora vi sia un interesse riconducibile all'Agenzia,

sono a carico del soggetto/Ente presso il quale sono svolti. Detti compensi sono direttamente corrisposti all'ADISU e confluiscono per intero nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato secondo la vigente disciplina contrattuale ed integrano le risorse annualmente destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

2. Allo scopo di remunerare il maggior impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono gli incarichi/attività di cui al comma 1, sarà loro corrisposta, in aggiunta al trattamento individuale dovuto a titolo di retribuzione di risultato, una parte del compenso previsto per un importo massimo di Euro 3.000,00 annui lordi. Gli importi eccedenti sono destinati all'alimentazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

TITOLO V AMBIENTE E QUALITÀ DEL LAVORO

Articolo 10 *Pari opportunità*

1. L'Amministrazione si impegna a diffondere nella cultura dell'organizzazione dell'Ente i temi delle pari opportunità e del punto di vista dei generi come temi trasversali e caratterizzanti tutte le azioni riguardanti il personale, ivi incluso, quello dirigenziale.
2. Anche in sintonia con quanto già oggetto di accordo per l'area del personale del comparto, saranno potenziate per l'area della dirigenza tutte quelle azioni anche a valenza formativa, tese a potenziare stili direzionali che tengano conto delle differenze di genere. In tal senso saranno previste azioni opportunamente mirate di formazione del personale calibrate sui diversi e specifici fabbisogni di ruolo. È dovere dell'Amministrazione eliminare qualsiasi ostacolo di ordine organizzativo che pregiudichi la possibilità di carriera delle dirigenti, la loro formazione ed aggiornamento professionale.
3. Nei processi di mobilità della dirigenza, sarà cura dell'Amministrazione, anche attraverso specifici programmi di azioni positive, valorizzare al meglio la componente femminile. Nell'attribuzione degli incarichi e delle funzioni dirigenziali più qualificate, a parità di requisiti professionali, deve essere garantito il perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali tra uomini e donne.

Articolo 11 *Protezione, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro*

1. Al fine di assicurare una compiuta attuazione delle norme di tutela della salute nell'ambiente di lavoro e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, le parti convengono sulla necessità di proseguire ed intensificare l'attività già avviata in materia di:
 - interventi informativi;
 - corsi di formazione ed aggiornamento;
 - implementazione delle tecnologie innovative per la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - censimento ed identificazione, a livello di ciascuna struttura, delle possibili fonti di rischio e pericolo, per intervenire tempestivamente a rimuoverle;
 - intensificazione dell'azione di vigilanza e controllo tecnico-ispettivo;
 - sviluppo dell'analisi degli indicatori di rischio per lo stress lavoro-correlato.
2. L'attività di formazione, in orario di lavoro e con oneri a carico dell'Amministrazione, verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evolversi dei rischi e della normativa, nonché all'individuazione di possibili nuovi fattori di rischio.

TITOLO VI NORME FINALI

Articolo 12 *Interpretazione autentica del CCDI*

1. Le parti firmatarie del presente Contratto sono le uniche abilitate all'interpretazione delle norme e regole contenute nel CCDI.
2. Per la risoluzione di controversie applicative le parti si incontrano, entro 7 giorni dalla richiesta formale di una di esse, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

Articolo 13
Norma di rinvio

1. Per quanto non regolato dal presente CCDI si rinvia alle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Dirigenza e nell'ordinamento vigente.

Articolo 14
Testo unificato dei CCDI vigenti e disapplicazioni

1. Al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni relative agli istituti rimessi al livello della contrattazione collettiva decentrata integrativa, si intendono disapplicati tutti i CCDI precedentemente sottoscritti dalla Regione Umbria – Giunta regionale e recepiti dall'ADiSU con Decreto dell'Amministratore unico n. 54/2010, a far data dalla entrata in vigore del presente contratto, il quale rappresenta un testo unificato delle disposizioni contrattuali decentrate vigenti.

2. Per quanto non ricompreso nel presente testo in quanto materia non oggetto di contrattazione, si fa rinvio alla relativa disciplina dell'Ente.

3. In considerazione della natura disapplicativa dell'art. 14 del presente CCID della Dirigenza dell'ADiSU, le parti si impegnano a riunirsi ai sensi dell'art. 12 del medesimo CCID laddove siano utili e necessari chiarimenti relativamente ai precedenti contratti integrativi decentrati.